



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 13.04.2022

OGGETTO: Validazione piano economico finanziario 2022/2025 e approvazione delle tariffe TARI: anno 2022.-

L'anno Duemilaventidue il giorno tredici del mese di aprile alle ore 17,45 nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO.-

Visto il D.Lgs.267/2000.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) PILUSO LUCIANO	X	
2)- PINNELLA MURIZIO	X	
3)- VECCI LORETTA	X	
4)- SFORZA LOREDANA		X
5)- CESE PIERINO	X	
6)- FANTILLI DANIELE	X	

	Presente	Assente
7)- GIUPPONE ANTONIO	X	
8)- FABRIZIO PATRIZIA		X
9)- FALASCA TITO	X	
10)- TROIANO CARLO	X	
11)- NINNI LUCA	X	
	9	2

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

CONTABILE	TECNICO
Si esprime, sulla regolarità contabile Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì	si esprime, sulla regolarità tecnica Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì
IL RESPONSABILE <i>F.to Grulli F.</i>	IL RESPONSABILE <i>F.to Grulli F.</i>

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamata la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Schiavi di Abruzzo, non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Consorzio Civeta opera come mero prestatore d'opera per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e non è tenuto alla predisposizione del PEF grezzo;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 136.930,49;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano che ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

RITENUTO di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif e di conseguenza predisporre il PEF 2022/2025 individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dichiarata dello Schema I;

PRESO ATTO che la scelta degli standard di qualità individuati dal TQRIF non devono essere comunicati ad altro gestore in quanto il Comune di Schiavi di Abruzzo gestisce il servizio integrato dei rifiuti in economia, è l'unico gestore ricompreso nel servizio e non si prevedono variazioni nelle attività gestionali;

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui*

al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Richiamate le “*Linee guida interpretative*” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...*”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Schiavi di Abruzzo è pari ad € 442,65/t e complessivamente 148.252,56;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato, e lo scostamento è determinato dalla circostanza che il Comune di Schiavi di Abruzzo ha un territorio molto esteso e che nelle frazioni presenta abitazioni sparse che per la raccolta comportano maggiori costi;

Visto l'articolo 25 del Regolamento TARI che prevede agevolazioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio e nello specifico la tariffa si applica in misura ridotta, pari al 40 per cento, nella quota fissa ed in quella variabile alle utenze ubicate nelle zone dove vengono prestati livelli inferiori del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero quelle ubicate nelle frazioni geografiche.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 25 quater del Regolamento Tari trovano copertura mediante i fondi di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 363/2021 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2022-2025), del 02.03.2020;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente (Allegato B), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 149.854,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 66.633,00
COSTI VARIABILI € 83.221,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:
98% a carico delle utenze domestiche;
2% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'**Allegato C**).

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 363/2021 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per gli anni **2022, 2023, 2024 e 2025** eccede quello relativo all'anno **2021**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR-2, pertanto l'ammontare complessivo delle entrate applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2022 è pari a 107.922,00, ripartiti ai sensi dell' MTR nel seguente modo:

- *COSTI FISSI* € 46.364,00
- *COSTI VARIABILI* € 61.559,00

- ai sensi dell'art. 4.6 MTR-2 *le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi ...*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il Consigliere Ninni chiede di fare delle fasce per il pagamento della Tari;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

A voti 8 (otto) favorevoli e 1 (uno) contrario (Ninni) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)- di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif ed in base al quale è stato predisposto il PEF 2022/2025 essendo il comune di Schiavi di Abruzzo unico Gestore nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

2)- di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Schiavi di Abruzzo elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di €. **107.922,00** di cui €.61.559,00 per Costi Variabili ed €.46.364,00 per Costi Fissi rideterminato ai fini del rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;

3)- di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;

4)- di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui e all'Allegato C) dando atto che per l'esercizio in corso le rate della Tari avranno le seguenti scadenze:

- 1^ rata 30.09.2022;

- 2^ rata 30.11.2022.

- 4)- di quantificare in € 107.922,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto Allegato B) del deliberato;
- 5)- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6)- di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n.363/2021;
- 7)- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8)- Di dichiarare, con voti 8 (otto) favorevoli e 1 (uno) contrario (Ninni), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1 Premessa

Il Piano Economico finanziario (di seguito: PEF), disposto ed adottato in conformità della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dell'Ente locale.

La presente relazione illustra le attività e i servizi effettuati nell'ambito dell'igiene urbana e finanziati attraverso la Tari dal Comune di Schiavi di Abruzzo, in qualità di unico Gestore del servizio.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati interessa l'intero territorio comunale, che ha un'estensione di 45 Km quadrati e una popolazione di 682 abitanti abitanti al 31.12.2021 ed il servizio viene svolto in economia, conferendo all'esterno

TABELLA 1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PER TIPO DI RIFIUTI/MATERIALE

Sistema di raccolta							
Tipologia di rifiuto	Domiciliare	Prossimità	Stradale	Centri mobili	Centro raccolta	Trasporto c/o impianti smal/tratt	Soggetto/i che effettua il servizio
Indifferenziato			X			X	Economia
Carta e cartone			X			X	Economia
Vetro			X			X	Economia
Plastica			X			X	Economia
Ferro/acciaio							
Organico							
Legno							
Verde/scarti							
Inerti							
Tessili							
Ingombranti			X			X	Affidamento esterno

2.2 Altre informazioni rilevanti

Per quanto attiene al gestore specifica che:

- il comune non è strutturalmente deficitario;
- non vi sono ricorsi pendenti rilevanti;
- non vi sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 *Dati sul territorio gestito e sull'affidamento*

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati interessa l'intero territorio comunale, che ha un'estensione di 45 Km quadrati e una popolazione di 682 abitanti abitanti al 31.12.2021.

3.1.2 *Dati tecnici e di qualità*

Raccolta differenziata

- Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2021: 25%.
- L'obiettivo per il 2022, è il mantenimento dei livelli qualitativi.

Customer satisfaction

Il gestore non ha risultanze di indagini di soddisfazione del cliente da allegare.

Impatto d.l. 116/2020

Al riguardo si sottolinea che la disciplina introdotta dal provvedimento in parola relativamente alla facoltà del produttore non domestico di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, non ha evidenziato nel breve periodo effetti significativi in quanto tale facoltà era già presente in passato senza, però, i vincoli apportati dal d.l. 116/20.

Si osserva che dal punto di vista dei costi del servizio eventuali impatti potranno riscontrarsi nei costi variabili per una loro potenziale riduzione qualora vi fosse un significativo dirottamento dei flussi di rifiuto verso canali diversi da quello pubblico, compensata dai minori introiti di ricavo che il gestore si troverebbe a sostenere.

Alla data attuale non risultano esserci produttori non domestici che hanno richiesto tale facoltà.

Si riepiloga in Tabella 3 la proposta di valutazione dei parametri che concorrono alla definizione del limite annuale di crescita ed il termine finale del p_{2022} , p_{2023} , p_{2024} , p_{2025} .

TABELLA 3 - RIEPILOGO DEI PARAMETRI CHE CONCORRONO AL LIMITE ANNUALE ALLA CRESCITA

	2022	2023	2022	2023
rpi_a	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
QL_a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PG_a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
X_a	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
C116a	0%	0%	0%	0%
	1,40%	1.4%	1.40%	1.40%

3.1.3 *Fonti di finanziamento*

Il servizio è finanziato con i ricavi del servizio e con mezzi ordinari di bilancio senza ricorrere a mezzi di terzi.

3.2 **Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF redatto in conformità con l'articolo 7 dell'Allegato alla delibera 363/2021/R/Rif fa riferimento ai dati del bilancio d'esercizio 2020 regolarmente approvato, mentre per il 2021 la documentazione presa a riferimento sono i dati di preconsuntivo. Gli avvicendamenti gestionali hanno costretto il nuovo gestore a costruire i dati di MTR basandosi su dati di affidamento del servizio da capitolato d'appalto, segmentato per voci specifiche di attività circoscritte alla responsabilità del gestore subentrato.

3.2.1 *Dati di conto economico*

Ai fini del calcolo del PEF le voci contabili utilizzate sono relative a:

B6 = Costi per materie di consumo e merci

B7 = Costi per servizi

B9 = Costi del personale

B14 = Oneri diversi di gestione

I costi sono al netto dell'IVA, la quale essendo indetraibile viene indicata separatamente.

TABELLA 6 - COSTI 2020

COSTI al netto delle poste rielicitive e al netto dei CANONI/INQUILINAGGI pagati ai proprietari	2020								
	CR ₂	CR ₃	CR ₄	CRD ₅	CSL ₆	CARC ₇	CGG ₈	CCD ₉	CO ₁₀
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abboni e sconti)	7.220								
B7 - Costi per servizi	6.390	27.913	3.836			3.794			
B8 - Costi per godimento di beni di terzi									
B9 - Costi del personale	27.812				11.153	5.301			
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
B14 - Oneri diversi di gestione	1.852	1.852							
Totale	43.274	29.765	3.836		11.153	9.095			

TABELLA 7 - COSTI 2021

COSTI al netto delle poste rielicitive e al netto dei CANONI/MITTU/LEASING pagati ai proprietari	2021								
	CTR ₂	CR ₂	CIP ₂	CRD ₂	CS ₂	CARC ₂	CGG ₂	CCD ₂	CO _{2,2}
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abboni e sconti)	8.351								
B7 - Costi per servizi	4.819	27.123	10.286			3.839			
B8 - Costi per godimento di beni di terzi									
B9 - Costi del personale	23.567				11.153	5.656			
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiate, di consumo e merci									
B14 - Oneri diversi di gestione		1.860							
totale	36.737	28.983	10.286		11.153	9.495			

La componente **COal** intercetta la quota parte di contributo versati per il funzionamento di ARERA, che è pari a zero in quanto inferiore a 100 euro.

Nella componente **CARC** sono rilevati i costi (B7 e B9) corrispondenti al personale impiegato e alla quota del costo del software per l'attività di accertamento e spedizione del tributo Tari.

Gli oneri che rilevano maggiormente nell'attività di spazzamento e lavaggio (**CLS**) sono quelli del personale addetto interno, dato da un operaio e dall'attivazione di una borsa lavoro.

Il trattamento (**CTR**) rileva in B7 gli oneri sostenuti per l'avvio a recupero dei materiali differenziati e indifferenziati presso gli impianti di destinazione.

Nella determinazione del Pef i costi per gli anni 2022 e 2023 sono stati rispettivamente rimodulati con il tasso di inflazione previsto nel modello MTR-2 e nello specifico i costi del 2020 e del 2021, che impattano sul PEF 2022 e PEF 2023 sono stati riparametrati allo 0,3% (somma del tasso di inflazione 2021 e 2022).

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Non sono previsti ricavi dalla vendita di materiali.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Il servizio integrato dei rifiuti si prevede il mantenimento dei livelli di qualità e nessuna variazione nelle attività gestionali.

Per tale ragione non si è proceduto ad una valorizzazione puntuale delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2 (*CQTV,aexp* e *CQTF,aexp*) dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2.

Di natura diversa sono le considerazioni riferite alle componenti *CO116, TV,aexp* e *CO116,TF,aexp* di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti come riflesso di attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Sul punto è stata già fornita un'analisi dello scenario al paragrafo 3.1.2, nella quale sono stati messi in luce i motivi per i quali l'impatto del d.l. 116/2020 non comporta modifiche significative per la parte di costo variabile mentre rimane invariato il profilo dei costi fissi del servizio.

Per quanto illustrato occorre precisare che i mutamenti più rilevanti conseguenti al d.l. 116/2020 possono riscontrarsi in sede di articolazione del corrispettivo agli utenti, per i quali si dovrà quantificare una corretta scontistica per la mancata effettuazione del servizio di raccolta nei casi di coloro che optino per il conferimento al di fuori del servizio pubblico.

Uniformemente a quanto argomentato non viene sviluppata alcuna proposta di valorizzazione delle componenti *COITV,aexp* e *COITF,aexp*, espressione di eventuali oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di specifici target connessi alle modifiche del perimetro gestionale e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

3.2.4 Investimenti

Non si prevede di effettuare nuovi investimenti

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Lo strumento di elaborazione del PEF 2022-2025 rilasciato da ARERA con determina 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 utilizzato per la predisposizione MTR-2, genera per il quadriennio 2022 – 2025 un costo d'uso del capitale come descritto in Tabella 11.

TABELLA 11 - COMPONENTI DI COSTO DEL CAPITALE (CK) --

		2022	2023	2024	2025
Costi d' uso del capitale					
Ammortamento	AMM_a				
Accantonamenti	Acc_a	56.494	56.491	56.491	56.491
-di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-
-di cui per crediti		-	-	-	-
-di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		-	-	-	-
-di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-	-	-
Remunerazione	R_a	1126	1092	1092	1092
Remunerazione immobilizzazioni in corso	$R_{LIC,a}$	-	-	-	-
Costi d' uso del capitale proprietari diversi dal gestore (c.13.11 MTR2)	$CK_{Lprop,a}$	-	-	-	-
Costi d' uso del capitale	CK_a	57620	57.583	57.583	57.583

4 Attività di validazione di competenza dell' Ente territorialmente competente

L'attività di validazione dei dati prodotti dal Comune è stata resa più agevole attraverso la predisposizione di appositi modelli tabellari appositamente predisposti.

L'attività di validazione è stata svolta esclusivamente dal legale rappresentante del Comune in quanto unico Gestore all'interno dell'Ente Territorialmente competente "Comune di Schiavi di Abruzzo", il quale ne ha attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 4 del MTR-2.

5 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, non è strutturalmente deficitario e pertanto non ritiene necessario fare istanza per il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe.

Inoltre non è stato previsto nessun miglioramento della qualità e delle prestazioni erogate né modifiche nel perimetro gestionale.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LUCIANO PILUSO
NATO/A A SCHIAVI DI ABRUZZO
IL 09/01/1956
RESIDENTE IN SCHIAVI DI ABRUZZO
VIA LE PRINCIPESSA MARIA N. 14
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO
AVENTE SEDE LEGALE IN SCHIAVI DI ABRUZZO VIA MUNICIPIO, 5
CODICE FISCALE 83000490694 CODICE ISTAT 069088
TELEFAX 0873979366 TELEFONO 0873970121
INDIRIZZO E-MAIL schiavi.abruzzo@virgilio.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 08.04.2022, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA
08.04.2022


IN FEDE

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica.

	Allegato C) delibera C.C. n. 13 del 13.04.2022		
	QUOTA PARTE FISSA (importo al mq)	QUOTAPARTE VARIABILE	
UTENZE DOMESTICHE			
Famiglie di 1 componente	€ 0,441397	€ 35,85	
Famiglie di 2 componenti	€ 0,517906	€ 64,54	
Famiglie di 3 componenti	€ 0,588529	€ 64,54	
Famiglie di 4 componenti	€ 0,635611	€ 78,88	
Famiglie di 5 componenti	€ 0,653267	€ 103,98	
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,647382	€ 121,90	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	€ 0,517906	€ 64,54	
UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA PARTE FISSA	QUOTA PARTE VARIABILE	TOTALE UTENZA
Categoria			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,059722	€ 0,311940	€ 0,371661
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,090612	€ 0,470366	€ 0,560978
Stabilimenti balneari	€ 0,135918	€ 0,712304	€ 0,848222
Esposizioni, autosaloni	€ 0,070018	€ 0,364749	€ 0,434767
Alberghi con ristorante	€ 0,207996	€ 1,094246	€ 1,302242
Alberghi senza ristorante	€ 0,175046	€ 0,922310	€ 1,097356
Case di cura e riposo	€ 0,183284	€ 0,957926	€ 1,141209
Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,185343	€ 0,968979	€ 1,154321
Banche ed istituti di credito	€ 0,090612	€ 0,478963	€ 0,569575
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,193580	€ 1,011962	€ 1,205543
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,210055	€ 1,102843	€ 1,312898
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,160631	€ 0,841255	€ 1,001886
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,187402	€ 0,980032	€ 1,167434
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,084434	€ 0,444576	€ 0,529010
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,137977	€ 0,725813	€ 0,863790
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,140889	€ 5,985807	€ 7,126695
Bar, caffè, pasticceria	€ 0,902002	€ 4,728222	€ 5,630225
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,117384	€ 0,614055	€ 0,731439
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,440704	€ 2,308846	€ 2,749551
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 0,070018	€ 0,368433	€ 0,438451
Discoteche, night club	€ 0,210055	€ 1,099158	€ 1,309213

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Piluso

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pasquale De Falco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza municipale, li 06.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 13.04.2022

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

Li 06.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi, 06.05.2022



IL SEGRETARIO